

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 19 febbraio 2010

In Aosta, il giorno diciannove (19) del mese di febbraio dell'anno duemiladieci con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che gli Assessori Laurent VIERIN e Marco VIERIN sono assenti giustificati alla seduta e che l'Assessore Giuseppe ISABELLON lascia la seduta alle ore 10.09, dopo l'approvazione della deliberazione n. 439.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **434** OGGETTO :

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2, "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI" DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2010, N. 2 "PROROGA, PER L'ANNO 2010, DELLE MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI IN FUNZIONE ANTI-CRISI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 2009, N. 1, ED ALTRI INTERVENTI".

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, sottolinea come la crisi finanziaria internazionale 2009 abbia provocato effetti negativi anche sull'economia della nostra Regione, che perdurano in maniera significativa alle soglie dell'anno 2010, anche se sono visibili i primi segnali di un rafforzamento economico che potrebbe tradursi in una futura ripresa.

Rileva che all'inversione di tendenza ha contribuito, in ambito locale, la legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 ad oggetto " Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese" che ha dettato misure straordinarie ed urgenti per le famiglie e le imprese, finalizzate a sostenere il potere di acquisto dei redditi, a promuovere lo sviluppo economico e a rilanciare la competitività del sistema produttivo regionale.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 495 del 27 febbraio 2009 che ha stabilito le modalità applicative dell'art. 7 della soprarichiamata l.r. 1/2009, relative alla esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato, per l'anno 2009.

Sottolinea che la proroga degli interventi anti-crisi 2009 a tutto l'anno 2010 si rende necessaria per permettere il rafforzamento della situazione economica e un significativo supporto al successivo sviluppo.

Evidenzia a tal proposito che il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 ad oggetto "Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi".

Precisa che l'art. 4 di tale legge prevede, al comma 2, che le famiglie a basso reddito, per l'anno 2010, possono beneficiare, in deroga alle normative vigenti, dell'esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato per un importo pari al dovuto per l'annualità 2009, stabilendo inoltre che sia la Giunta regionale a definire, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, le ulteriori modalità attuative di tali disposizioni.

Rileva pertanto la necessità che, per il perseguimento delle finalità di cui alla soprarichiamata disposizione, la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivano, con le modalità dell'intesa di cui all'art. 67 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), un apposito accordo.

Sottolinea l'opportunità che l'esenzione interessi, anche per l'anno 2010, la sola abitazione principale del nucleo familiare beneficiario e che la stessa sia assoggettata a formale domanda, corredata di specifica documentazione.

Sottolinea, altresì, che l'art. 4, comma 2, della l.r. 2/2010 prevede che l'esenzione spetti ai nuclei familiari che si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 6, comma 1, della l.r. 1/2009, vale a dire aventi i requisiti di reddito stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 434 in data 27 febbraio 2009 ad oggetto "Approvazione delle modalità di attuazione e dei requisiti per accedere alle

misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie, ai sensi della l.r. 23 gennaio 2009, n. 1” con la quale sono stati stabiliti i requisiti per beneficiare degli interventi previsti dalla l.r. 1/2009 e la relativa documentazione da allegare alla domanda.

Precisa che l’Assemblea del Consiglio permanente degli enti locali ha richiesto, nella seduta del 2 febbraio 2010, in sede di esame della bozza della presente deliberazione, di prevedere che l’esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato spetti per un importo pari al dovuto per l’annualità 2010.

Rileva che, in seguito alla suddetta richiesta, è stato presentato in data 10 febbraio 2010 un emendamento al disegno di legge regionale n. 81 “Interventi regionali a sostegno dei costi dell’energia elettrica per le utenze domestiche”, al fine di modificare l’art. 4 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2, prevedendo la soppressione, al termine del primo periodo del comma 2, delle parole “per un importo pari al dovuto per l’annualità 2009”.

Evidenzia che il Consiglio regionale, nella seduta del 10 febbraio 2010, ha approvato il suddetto disegno di legge regionale, accogliendo l’emendamento sopracitato.

Ritiene opportuno, in relazione ad alcune fattispecie di difficile applicazione ed interpretazione, stabilire anche per l’anno 2010 criteri uniformi cui i Comuni dovranno attenersi.

Propone, per economicità e snellimento dell’azione amministrativa, nonché al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini, che:

1. i Comuni, nel caso di nuclei familiari che abbiano autocertificato il mantenimento del possesso dei requisiti anche per l’anno 2010, provvedano automaticamente ad applicare l’esenzione e a trasmettere copia della domanda al Servizio famiglia e politiche giovanili dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali che effettuerà eventuali controlli sulle autocertificazioni;
2. in tutti gli altri casi:
 - i Comuni, dopo aver verificato la completezza della documentazione, provvedano a trasmettere copia della domanda e l’eventuale documentazione relativa ai requisiti di reddito al Servizio famiglia e politiche giovanili dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
 - il Servizio famiglia e politiche giovanili provveda alla verifica della documentazione e alla valutazione della domanda e trasmetta ai Comuni l’elenco dei soggetti aventi i requisiti di reddito per l’ammissione ai benefici.

Fa presente che la concessione di tali esenzioni, qualora siano soddisfatti i requisiti previsti, è obbligatoria da parte di tutti i Comuni.

Precisa che l’art. 8, comma 7, della l.r. 2/2010 ha previsto che le minori entrate sui bilanci comunali degli Enti locali derivanti dall’applicazione della normativa di cui trattasi possano trovare compensazione in sede di assestamento del bilancio 2010 mediante le risorse finanziarie di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48.

Richiama la l.r. 48/1995 “Interventi regionali in materia di finanza locale” e successive modificazioni.

Evidenzia la necessità di definire la compensazione secondo le modalità previste da tale norma, rinviando, in particolare, alla legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione il finanziamento di tale spesa.

Propone di approvare, a tal fine, contestualmente alla presente deliberazione, i modelli:

- A1 “Certificazione anno 2010 relativa ai mancati introiti presunti della tassa raccolta rifiuti solidi urbani (Tarsu) e della tariffa del servizio idrico integrato”;
- A2 “Certificazione anno 2010 relativa ai mancati introiti definitivi della tassa raccolta rifiuti solidi urbani (Tarsu) e della tariffa del servizio idrico integrato”.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione;

visto l’art. 4, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2;

vista la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni;

vista l’intesa espressa dal Consiglio Permanente degli enti locali, nella riunione del 2 febbraio 2010, sulla bozza della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 67, comma 2, della l.r. 54/1998, con la richiesta di introdurre alcune modifiche, cui è stato dato seguito anche attraverso la modifica dell’art. 4, comma 2, della l.r. 2/2010;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2010 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile e dal Direttore della Direzione finanza e contabilità degli enti locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della l.r. 45/1995 e successive modificazioni sulla presente proposta di deliberazione;

su proposta del Presidente della Regione;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

Di stabilire le seguenti modalità applicative dell’art. 4, comma 2, della l.r. 2/2010:

- a) beneficiano dell’esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato i nuclei familiari aventi i

requisiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 434 in data 27 febbraio 2009 ad oggetto “Approvazione delle modalità di attuazione e dei requisiti per accedere alle misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie, ai sensi della l.r. 23 gennaio 2009, n. 1”;

- b) l'esenzione opera per la sola abitazione principale dei nuclei familiari di cui al punto a) e per l'annualità 2010;
- b1) per il servizio idrico integrato, nel caso in cui l'utenza sia relativa a più unità immobiliari ed in ogni caso in cui il corrispettivo per il servizio non sia direttamente imputabile al nucleo familiare richiedente, la misura dell'esenzione è pari al corrispettivo medio dovuto dalle singole unità immobiliari per l'annualità 2010, dato dal rapporto tra il totale dovuto dall'utenza ed il numero di unità immobiliari servite dalla stessa;
- c) per beneficiare dell'esenzione i nuclei familiari di cui al punto a) devono presentare domanda al Comune di attuale residenza dal 1° marzo al 15 maggio 2010, corredata della documentazione prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 434 in data 27 febbraio 2009 ad oggetto “Approvazione delle modalità di attuazione e dei requisiti per accedere alle misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie, ai sensi della l.r. 23 gennaio 2009, n. 1”. Per il nucleo familiare che ha beneficiato dell'esenzione per l'anno 2009 è sufficiente autocertificare il mantenimento del possesso dei requisiti richiesti anche per l'anno 2010;
- d) nel caso di cessazione o di cambio di residenza durante l'anno 2010, l'esenzione è concessa proporzionalmente dal/i Comune/i interessato/i; nel caso di cambio di residenza nell'ambito del territorio regionale, i nuclei familiari di cui al punto a) devono ripresentare domanda al nuovo Comune di residenza entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della pratica di variazione di residenza;
- e) poiché, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 della l.r. 2/2010, i Comuni interessati da richieste di esenzione potranno beneficiare di misure compensative per i mancati introiti mediante risorse di finanza locale, da definirsi ai sensi e con le modalità previste dalla l.r. 48/95 e successive modificazioni, gli stessi dovranno certificare al Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile il mancato introito presunto per l'anno 2010 presentando apposita richiesta entro il 15 giugno 2010 (modello allegato A1) e, successivamente, al fine di verifica e di eventuali conguagli, dovranno rendicontare il mancato introito definitivo per l'anno 2010 entro il 16 maggio 2011 (modello allegato A2);
- f) per economicità e snellimento dell'azione amministrativa, nonché al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini:
 - f1) i Comuni, nel caso di nuclei familiari che abbiano autocertificato il mantenimento del possesso dei requisiti anche per l'anno 2010, provvederanno automaticamente ad applicare l'esenzione e a trasmettere copia della domanda al Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, che effettuerà eventuali controlli sulle autocertificazioni;
 - f2) in tutti gli altri casi:
 - i Comuni, dopo aver verificato la completezza della documentazione, provvederanno a trasmettere copia della domanda e l'eventuale documentazione relativa ai requisiti di reddito al Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;

- il Servizio famiglia e politiche giovanili provvederà alla verifica della documentazione e alla valutazione della domanda e trasmetterà ai Comuni l'elenco dei soggetti aventi i requisiti di reddito per l'ammissione ai benefici.

Comune di _____

Al Dipartimento Enti locali,
Servizi di Prefettura e Protezione civile
Direzione Finanza e Contabilità degli Enti locali
Piazza della Repubblica, 15
11100 Aosta

**CERTIFICAZIONE ANNO 2010
RELATIVA AI MANCATI INTROITI PRESUNTI
DELLA TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)
E DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Visto l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. ____ in data __. __. 2010 ad oggetto "Modalità di attuazione dell'art. 4, comma 2, "Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti" della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 "Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi"

SI CERTIFICA

che, per l'anno 2010, a seguito dell'applicazione della soprarichiamata deliberazione, il mancato introito **presunto**:

1. della Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)

è pari:

- ad euro.....(in cifre)
- ad euro.....(in lettere)

2. della Tariffa del Servizio Idrico Integrato

è pari:

- ad euro.....(in cifre)
- ad euro.....(in lettere)

.....li,

Il responsabile del Servizio finanziario

(_____)

timbro

Il responsabile dell'Ufficio Entrate

(_____)

Comune di _____

Al Dipartimento Enti locali,
Servizi di Prefettura e Protezione civile
Direzione Finanza e Contabilità degli Enti locali
Piazza della Repubblica, 15
11100 Aosta

**CERTIFICAZIONE ANNO 2010
RELATIVA AI MANCATI INTROITI DEFINITIVI
DELLA TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)
E DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Visto l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. ____ in data __. __. 2010 ad oggetto "Modalità di attuazione dell'art. 4, comma 2, "Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti" della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 "Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi"

SI CERTIFICA

che, per l'anno 2010, a seguito dell'applicazione della soprarichiamata deliberazione, il mancato introito **definitivo**:

1. della Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)

è pari:

- ad euro.....(in cifre)
- ad euro.....(in lettere)

2. della Tariffa del Servizio Idrico Integrato

è pari:

- ad euro.....(in cifre)
- ad euro.....(in lettere)

.....li,

Il responsabile del Servizio finanziario

(_____)

timbro

Il responsabile dell'Ufficio Entrate

(_____)